

La Corte EDU conferma l'esistenza di un diritto al riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso

di Nausica Palazzo

Title: The European Court of Human Rights confirms a right to legal recognition for same-sex couples

Keywords: Marriage; Registered partnerships; LGBTQ; Russia; Same-sex couples.

1. – La sentenza *Fedotova e altri c. Russia* della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo non passerà di certo inosservata. Sembra infatti segnare un cambio di passo evidente nella giurisprudenza concernente i diritti delle coppie dello stesso sesso, sganciandosi dal precedente approccio assai più timido e legato allo specifico contesto italiano della sentenza *Oliari* (sul caso *Oliari* si veda G. Viggiani, *L'inerzia del legislatore e il caso Oliari e altri c. Italia*, in *Ragion Pratica*, 1, 2016, 261-268; L. Paladini, *L'inerzia del Parlamento italiano in tema di unioni civili al cospetto della Corte di Strasburgo*, in *DPCE Online*, 3, 2015). La Grande Camera sembra individuare un diritto vero e proprio al riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso tramite quel “quadro giuridico specifico” menzionato dalla sentenza *Oliari* che ora va piano piano riempiendosi di contenuto finendo con l'identificarsi in un diritto alle unioni registrate per coppie dello stesso sesso.

La seconda peculiarità del giudizio attiene alla natura del convenuto (la Russia), una parte contraente che presenta una visione radicalmente opposta in tema di diritti umani al punto da aver giustificato la sua fuoriuscita dalla Convenzione riferendosi proprio a tale inconciliabilità di vedute (v., ad es., S. Chapnin, *The Rhetoric of Traditional Values in Contemporary Russia*, in K. Stoeckl, D. Uzlaner (Eds.), *Postsecular Conflicts*, Innsbruck, 2020). Come ben nota l'opinione dissenziente del giudice Wojtyczek, “[i]l caso non ha quindi alcuna conseguenza pratica per l'ordinamento giuridico interno dello Stato convenuto, ma allo stesso tempo le questioni generali affrontate sono di grande importanza per le quarantasei parti contraenti della Convenzione, particolarmente per gli Stati che non prevedono il riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso” (par. 4.2., opinione dissenziente del giudice Wojtyczek). Se è vero che la Russia ha formalmente abbandonato la Convenzione il 16 settembre 2022 (par. 68; v. Risoluzione CM/Res(2022)3, adottata dal Comitato dei Ministri il 23 marzo 2022), tale pronuncia diventa un precedente giuridico con carattere *erga omnes* destinato a cambiare in profondità l'attuale approccio riguardante il riconoscimento giuridico delle relazioni tra persone dello stesso sesso nei Paesi maggiormente conservatori.

Il passaggio riecheggia il tema relativo alla profonda eterogeneità di carattere culturale, sociale e politica che caratterizza i Paesi aderenti CEDU. Tra questi, all'indomani della fuoriuscita della Russia, continuano ad annoverarsi numerosi Stati in cui prevale una concezione tradizionale della famiglia. In tal senso, quello che può definirsi un tassello fondamentale nel percorso di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso finirà con l'essere altresì un episodio emblematico delle spettacolari *culture war* in atto nel continente europeo e a livello globale (P. Barša, Z. Hesová, O. Slačalek, *Central European Culture Wars: Beyond post-communism and populism*, Praga, ilozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021).

2. – Conviene ora ripercorrere per sommi capi la fattispecie concreta da cui origina il caso, rinviato alla precedente nota alla sentenza della Terza Sezione per una trattazione più estesa (N. Palazzo, *Un diritto alle unioni registrate per coppie dello stesso sesso? Analisi di una recente sentenza della Corte EDU*, in *DPCE Online*, n. vol. 55, n. 4, 2022). In sintesi, il caso *Fedotova* origina dalla richiesta a contrarre matrimonio presentata da tre coppie dello stesso sesso in Russia nel 2009 e nel 2013 presso l'ufficio civile (*заявление о вступлении в брак*). Tali richieste vennero respinte dalle autorità locali in virtù dell'articolo 1 del Codice della Famiglia russo nel quale si definisce il matrimonio come unione volontaria tra un uomo e una donna (sul ruolo della Chiesa ortodossa russa nel promuovere riforme conservatrici in materia si v. K. Stoeckl, *The Russian Orthodox Church and Human Rights*, Abidgdon, 2014). La Corte russa di prima istanza confermava il rigetto citando la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale russa e l'idea, in particolare modo, che il concetto stesso di matrimonio *same-sex* si ponga in evidente contrasto con i dettami della tradizione culturale e religiosa del Paese. Inoltre, a seguito degli emendamenti costituzionali introdotti nel 2020, lo Stato russo assume un impegno esplicito a proteggere la famiglia, la maternità, la paternità, l'infanzia e il matrimonio come unione di un uomo e una donna (parte 1g1 dell'art. 72 Cost), rafforzando ulteriormente la previa situazione di radicale incompatibilità tra il matrimonio tra persone dello stesso sesso e il quadro giuridico interno.

3. – La Grande Camera è chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dal governo russo avverso la sentenza della Terza Sezione in cui si affrontava la questione relativa alla compatibilità del diritto interno con l'articolo 8 della CEDU e con il combinato disposto dell'articolo 8 e 14 CEDU. La Corte EDU individuava in prima istanza un obbligo positivo in capo alla Russia a riconoscere le unioni dello stesso sesso. La questione dirimente riguardò nella sentenza precedente il *quomodo* del riconoscimento. E a tal proposito, la Corte si spingeva a rinvenire la necessità di introdurre unioni registrate, conferendo un margine di apprezzamento quanto alla determinazione del "contenuto" di tali unioni.

Il Governo, in particolare modo, contestava l'interpretazione estensiva del portato dell'art. 8 CEDU adottata dalla Corte (in tema di rispetto della vita privata e familiare), sostenendone la contrarietà rispetto all'articolo 12 della Convenzione stessa e l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nei quali si sancisce un diritto al matrimonio tra persone di sesso opposto (par. 109). I ricorrenti, in prima istanza, lamentavano l'impossibilità ai sensi del diritto domestico di contrarre matrimonio e, più genericamente, di ottenere una qualsivoglia forma di riconoscimento giuridico – l'oggetto della domanda resta immutato in quanto l'appello consente alla Grande Camera di riesaminare la questione nella sua interezza (par. 83).

Dunque, la Corte secondo moduli argomentativi ormai ben noti, si sofferma sulla sola questione relativa all'applicabilità dell'articolo 8 CEDU in tema di vita privata e familiare, ritenendo non necessario procedere alla disamina delle questioni attinenti alla discriminazione addotte dai ricorrenti (tale scelta è doviziosamente criticata nell'opinione dissenziente del giudice Pavli). Quanto all'analisi in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare la Corte rimanda alla giurisprudenza ormai consolidata riguardante la possibilità per le coppie dello stesso sesso di godere di tale diritto (si v. in particolare il *revirement* concernente la possibilità per tali coppie di godere altresì di una vita familiare e non solo privata in Corte eu. dir. um., *Schalk e Kopf c. Austria*, ric. n. 30141/04, 24 giugno 2010; v. anche par. 146: "in view of the rapid evolution in a considerable number of member States regarding the legal recognition of same-sex couples, it was artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple could not enjoy "family life" for the purposes of Article 8"). La Corte non ha poi particolari problemi a reiterare la precedente giurisprudenza riguardante l'esistenza di obblighi positivi in capo allo Stato che discenderebbero dall'articolo in questione. A tal proposito, la Corte EDU dirime immediatamente qualsiasi dubbio relativo alla necessità di discutere di matrimonio *same-sex*, ipotesi che il governo russo insiste nel considerare dirimente. Il caso non riguarda tale istituto bensì l'assenza di una qualsivoglia forma di riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso (par. 154-55). Richiamando la precedente giurisprudenza sul punto, la Corte conferma la incompatibilità tra la totale assenza di un quadro giuridico volto a riconoscere le unioni tra coppie dello stesso sesso e la Convenzione (v. ad es., Corte eu. dir. um., *Oliari e altri c. Italia*, ric. n. 18766/11 e 36030/11, 21 luglio 2015; *Orlandi e altri c. Italia*, ric. n. 26431/12 e altri tre, 14 dicembre 2017; *Vallianatos e altri c. Grecia [GC]*, ric. n. 29381/09 e 32684/09, 7 novembre 2013). In particolare, tale giurisprudenza indicherebbe univocamente l'obbligo di introdurre un "quadro giuridico specifico" a protezione di tali coppie.

È interessante notare come la conclusione raggiunta dalla Corte non sia poi così univoca. *Oliari* aveva sì riconosciuto un diritto a un "quadro giuridico specifico". Tuttavia, la Corte aveva in tale occasione limitato il suo giudicato al caso concreto, richiamando le specificità del contesto italiano, inclusa l'esistenza di una serie di pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione nonché una generale accettazione sociale delle coppie dello stesso sesso in Italia (aspetto, quello relativo alla non univocità della giurisprudenza precedente, che l'opinione dissenziente del giudice russo Lobov non manca di sottolineare, par. 9-10-11).

Consapevole, probabilmente, dei limiti riguardanti la precedente giurisprudenza, la Corte e fa riferimento all'importante e controverso tema del consenso delle parti contraenti. La pronuncia descrive un "chiaro trend in corso" che depone a favore di riconoscere tale diritto. Numeri alla mano, la Corte nota come il quadro giuridico sia in rapida evoluzione nello spazio della Convenzione e come siano in atto cambiamenti tangibili persino rispetto al contesto della sentenza *Oliari*, emessa nel 2015, quando già era possibile rinvenire una "rapida evoluzione" in tale direzione (par. 174). Se ai tempi di *Oliari* 24 Stati su 47 avevano introdotto tutele a favore di tali coppie (tramite il matrimonio o unioni registrate), il quadro odierno consta di 30 parti contraenti in cui è possibile rinvenire tali tutele (par. 175).

Il punto più interessante concerne l'ampiezza del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia. La Corte nota, quanto all'*an*, che tale margine di apprezzamento sia limitato in ragione del consenso rinvenuto tra gli Stati membri e della fondamentale importanza della questione posta alla sua attenzione ("the Court considers that a claim by same-sex partners for legal recognition and protection of their relationship touches on particularly important facets of their

personal and social identity”, par. 185). Questione diversa è invece quella attinente al contenuto del regime giuridico da introdurre. In tale ambito, lo Stato detiene un più ampio margine di apprezzamento. E qui si registra il principale cambio di passo rispetto alla giurisprudenza precedente: la Corte ritiene che tale margine non può spingersi al punto di rendere il diritto di cui all’articolo 8 meramente astratto. Esisterebbe infatti un contenuto minimo rinvenibile nella giurisprudenza CEDU che impone di riconoscere quantomeno una serie di tutele di carattere “economico” e “morale”, quali benefici fiscali, diritti successori e diritto al mantenimento, da una parte, e diritti di assistenza materiale e morale reciproca dall’altra (par. 190; *Oliari*, par. 169; *Vallianatos*, par. 81).

Tali diritti non sono disponibili ai sensi del quadro giuridico vigente in Russia, come sottolineano i ricorrenti. Sebbene sia possibile ottenere un numero limitato di tutele giuridiche (quali la possibilità di chiedere congiuntamente un mutuo), tali tutele non sarebbero, detto altrimenti, “adeguate” ai sensi della Convenzione. A ciò si aggiunga la giurisprudenza consolidata in tema di necessità di introdurre un quadro giuridico *specifico* (tramite, ad esempio, unioni registrate), in quanto solo tale forma di riconoscimento “olistico” sia in grado di conferire piena legittimazione alle coppie dello stesso sesso (*Vallianatos*, par. 81).

Come di consueto occorre compiere un bilanciamento tra gli interessi in gioco. Gli interessi adottati dal Governo russo non sarebbero sufficienti a limitare il diritto individuato dalla Corte ai sensi dell’art. 8 CEDU. Da una parte il governo russo adduce l’obiettivo, in sé legittimo, di tutelare gli “interessi di un’unità familiare tradizionale”, soggetta a una speciale protezione da parte dello Stato. E, tuttavia, è tutta da dimostrare la circostanza secondo cui il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso andrebbe a ledere proprio tale interesse. La Grande Camera nota come le coppie di sesso opposto potrebbero continuare a sposarsi senza che il riconoscimento di unioni *same-sex* vada a minare il valore e il contenuto materiale della loro scelta (par. 212). Quanto al secondo interesse addotto, esisterebbe un basso livello di accettazione delle unioni omosessuali da parte della società russa. A tal proposito, la Corte nota come “sebbene gli interessi individuali debbano talvolta essere subordinati a quelli di un gruppo sociale, democrazia non significa semplicemente che le opinioni della maggioranza debbano sempre prevalere: occorre raggiungere un equilibrio che garantisca un trattamento equo delle persone appartenenti a minoranze ed eviti qualsiasi abuso di posizione dominante” (par. 216).

In assenza di interessi pubblici prevalenti, la Corte non può che concludere con una declaratoria di incompatibilità tra l’assenza di un quadro giuridico specifico e l’art. 8 della Convenzione.

4. – Come accennato nelle brevi note introduttive, si tratta di una sentenza assai significativa per le comunità LGBTQ presenti negli Stati aderenti alla CEDU, destinata in tutta probabilità a generare ulteriore contenzioso in materia, in particolare negli Stati in cui tali coppie non godono di alcuna forma di riconoscimento giuridico. Sebbene si tratti di una indiscussa vittoria per tali comunità, restano da affrontare le delicate questioni di carattere (geo)politico attinenti alla profonda eterogeneità valoriale che ad oggi caratterizza lo spazio della Convenzione. La nota “polemica” dell’opinione dissenziente del giudice Wojtyczek riassume bene la partita in gioco e le sfide che si pongono all’indomani di una sì ambiziosa pronuncia: “Gli europei sono profondamente divisi quanto alle nozioni di carattere antropologico e morale a fondamento dei diritti umani, e la divergenza in questo ambito è cresciuta negli ultimi decenni. In particolare, non v’è accordo sulla questione di chi sia l’uomo e quali siano la sua identità, la sua natura e il suo destino” (par. 2.3.; si v. N. Achmatova, *Patriarch Kirill against Gay Marriage and Dictatorship of Will: “Signs of the Apocalypse”*, in *Asianews*, July 22,

2013). La Corte, dunque, opera in uno scenario profondamente diviso intorno a tali nozioni fondamentali di carattere non semplicemente giuridico ma morale, epistemologico e persino escatologico (questo il significato del riferimento del giudice al destino ultimo dell'uomo sulla Terra). Ebbene, una decisione così ambiziosa renderà inevitabile, prima o poi, fare i conti con tali diversità di vedute. La sfida che si pone dunque concerne la legittimazione della Corte stessa e del sistema di diritti umani su cui quest'ultima vigila, e atterrà inevitabilmente alla capacità di sopravvivere all'urto che verrà a generarsi con gli Stati baluardo della famiglia tradizionale.

Nausica Palazzo
Nova University
nausica.palazzo@novalaw.unl.pt

